

# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

## SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 39/2020**

**Genova, 07/09/2020**

**Oggetto: LE NEWS DI SETTEMBRE 2020**

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **COVID-19: ulteriore D.P.C.M. per il contenimento del contagio sul territorio nazionale**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020 il D.P.C.M. 7 agosto 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni del D.P.C.M. si applicano dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 11 giugno 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020, fatti salvi i termini specifici previsti dal Decreto.

**(D.P.C.M. 7/8/2020, G.U. 8/8/2020, n. 198)**

#### **UniEmens: modifica dei codici contratto da settembre 2020**

L'Inps, con messaggio n. 3051 del 5 agosto 2020, ha comunicato che a partire dal periodo di paga settembre 2020 sono stati istituiti 10 nuovi codici contratto da utilizzare nella denuncia individuale del flusso UniEmens ed è stata aggiornata, con medesima decorrenza, la descrizione dei contratti identificati dai codici 203 e 494.

**(Inps, messaggio, 5/8/2020, n. 3051)**

#### **Fissate dal Ministero del lavoro le quote di ingresso per i tirocini formativi 2020-2022**

È stato pubblicato nella G.U. 31 luglio 2020, n. 191, il Decreto del Ministero del lavoro 9 luglio 2020, con il quale viene fissato il limite massimo triennale di ingressi 2020/2022 di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini:

- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

**(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto, 9/7/2020, G.U. 31/7/2020, n. 191)**

### **Stato di emergenza da COVID prorogato al 15 ottobre 2020: D.L. in G.U.**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020 il D.L. 83 del 30 luglio 2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID-19.

(D.L. 30/7/2020, n. 83, G.U. 30/7/2020, n. 190)

### **Applicativo Inail Somministrazione di lavoro: rilascio nuove funzionalità**

L'Inail, con istruzione operativa n. 9334 del 29 luglio 2020, ha comunicato l'implementazione dell'applicazione Somministrazione di lavoro, disponibile in <http://interinale.inail.it/li/>, con la nuova funzione Comunicazione Sospensioni, con la quale le agenzie di somministrazione devono comunicare all'Inail di avere applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, specificando le disposizioni applicate e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.

Nell'applicativo è stata implementata un'ulteriore funzionalità per l'inserimento, la registrazione e la modifica delle retribuzioni relative alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori somministrati in trattamento di integrazione salariale (TIS). Pertanto, è ora possibile, per il trimestre in corso, inserire per ogni lavoratore somministrato il trattamento di integrazione salariale con sospensione dell'attività lavorativa (zero ore lavorate nel trimestre) o il trattamento integrazione salariale con riduzione dell'attività lavorativa (presenza di ore lavorate nel trimestre).

(Inail, istruzione operativa, 29/7/2020, n. 9334)

## **IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI**

### **D.L. Rilancio: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha offerto chiarimenti su misure di sostegno alle imprese e all'economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali ed editoria previsti dal Decreto Rilancio, in risposta ai quesiti presentati da associazioni di categoria, operatori e altri contribuenti.

(Agenzia delle entrate, circolare, 20/8/2020, n. 25/E)

### **Lavoratori autonomi agricoli: riconoscimento dell'esonero contributivo under 40**

L'Inps, con messaggio n. 3115 del 17 agosto 2020, ha comunicato che sono state ultimate le attività di registrazione degli aiuti *de minimis* concessi negli anni precedenti al 2020 e che sono stati rielaborati i prospetti "Dettaglio F24 Esercizio: 2020" con il riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo under 40. Pertanto, i contribuenti devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio. Le somme già pagate, eventualmente eccedenti l'importo ricalcolato della prima rata, saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate successive.

Per le richieste di esonero non ancora definite i richiedenti riceveranno una comunicazione con l'invito ad accedere al servizio "Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura" per verificare l'esito. Il versamento della prima rata ricalcolata dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

(Inps, messaggio, 17/8/2020, n. 3115)

### **Lavoro a termine: le fattispecie escluse dall'obbligo del contributo addizionale NASpI**

L'Inps, con circolare n. 91 del 4 agosto 2020, ha riepilogato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall'obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 13, L. 160/2019, all'articolo 2, commi 28 e 29, L. 92/2012.

In particolare, l'Istituto precisa che, ai soli fini della determinazione dell'ambito di applicazione dell'esclusione dal versamento del contributo in argomento, l'esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese – stipulati in forza di Ccnl intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l'esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del Ccnl.

(Inps, circolare, 4/8/2020, n. 91)

### **Cassetto previdenziale liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: nuove funzionalità**

L'Inps, con messaggio n. 3019 del 31 luglio 2020, ha comunicato che, a decorrere dal 3 agosto 2020, sono effettive nuove funzionalità per il Cassetto previdenziale riservato ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e agli intermediari autorizzati ad operare per loro conto. In particolare, sono attive le nuove funzionalità:

- partecipazione studio associato;
- domande di rimborso telematizzate;
- Pec e contatti.

(Inps, messaggio, 31/7/2020, n. 3019)

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

### **Cigd lavoratori sportivi: modalità di presentazione delle domande**

L'Inps, con messaggio n. 3137 del 21 agosto 2020, ha comunicato il rilascio dell'applicativo per la presentazione delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti e ha fornito le relative istruzioni operative. La domanda è disponibile sul portale dell'Istituto nei Servizi on line accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", Sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS".

(Inps, messaggio, 21/8/2020, n. 3137)

### **Cig COVID: nel Decreto Agosto resta attiva la possibilità di richiedere l'anticipo del 40%**

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 18 agosto 2020, ha confermato che anche nel Decreto Agosto è consentita alle aziende la possibilità di richiedere l'anticipo del 40% della Cig COVID-19.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato stampa, 18/8/2020)

### **Indennità COVID-19 turismo e stabilimenti termali: beneficiari**

L'Inps, con circolare n. 94 del 14 agosto 2020, ha indicato i beneficiari e i codici ATECO per i quali può essere concessa l'indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, questi lavoratori devono essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Devono, inoltre, far valere almeno 30 giorni nel corso del 2018.

I lavoratori devono presentare la domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica.

L'Istituto, inoltre, fornisce le istruzioni amministrative e le indicazioni in merito all'incumulabilità e incompatibilità tra l'indennità COVID-19 e le altre prestazioni previdenziali.

(Inps, circolare, 14/8/2020, n. 94)

### **Cisoa: istruzioni UniEmens**

L'Inps, con messaggio n. 3109 del 12 agosto 2020, ha fornito le istruzioni per l'elaborazione del flusso UniEmens finalizzato all'erogazione della prestazione di Cisoa.

La prestazione è concessa in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

(Inps, messaggio, 12/8/2020, n. 3109)

### **Indennità COVID-19: riesame delle domande respinte**

L'Inps, con messaggio n. 3088 del 10 agosto 2020, ha informato che è stata completata la prima fase di gestione delle domande di indennità COVID-19 pervenute, con il controllo relativo all'accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Gli esiti delle domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili accedendo con le proprie credenziali al servizio "Indennità 600/1.000 euro" e selezionando la voce "Esiti".

Il messaggio contiene, inoltre, la *legenda* degli esiti di reiezione delle indennità COVID-19 e le indicazioni per il lavoratore e i patronati su come proporre un'istanza di riesame che permetta all'Inps di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria. L'istanza dovrà essere trasmessa entro 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva alla pubblicazione), attraverso la sezione "Esiti" dello stesso servizio attraverso cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1.000 euro". La funzionalità provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Trascorsi i 20 giorni, qualora l'interessato non abbia prodotto la documentazione necessaria, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

(Inps, messaggio, 10/8/2020, n. 3088)

### **Indennità di maternità e paternità per autonomi interessati dalla sospensione contributiva**

L'Inps, con messaggio n. 3030 del 3 agosto 2020, ha fornito indicazioni in ordine all'indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, disposta dai D.L. 9/2020, 18/2020 e 23/2020. Considerata la situazione emergenziale, anche in assenza del versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità, l'Inps ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull'effettivo versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione, come individuato dai citati D.L.. Gli interessati dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva.

Al termine dei periodi di sospensione, i beneficiari delle indennità di maternità o paternità dovranno regolarizzare la propria posizione contributiva. In caso contrario, le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.

**(Inps, messaggio, 3/8/2020, n. 3030)**

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**